

Sugli oneri di consegna di documenti che gravano sul Professionista decorsi 10 anni dal termine dell'incarico e sui rimedi per il Professionista sostituito nelle ipotesi in cui la scelta del committente sia stata dettata dalla convenienza economica di rivolgersi a un diverso Collega.

Oggetto del quesito e della questione trattati nell'incontro: Il Professionista chiedeva di sapere se in occasione del subentro di altro professionista nel suo originario incarico, o meglio nella parte di esso non ancora eseguita, sussistesse l'obbligo di consegnare tutta gli elaborati da egli predisposti, nonostante fossero decorsi più di dieci anni dalla loro formazione e dalla conclusione della prima parte dell'incarico, e nonostante avesse difficoltà a reperirli, soprattutto nel formato editabile (DWG) che il collega richiedeva.

Aggiungeva poi di aver appreso che il Collega Sostituito aveva richiesto al cliente compensi particolarmente ridotti, di oltre la metà rispetto ai valori correnti e chiedeva di sapere se tale contegno rilevasse dei profili di illegittimità ed eventualmente quali.

Risposta al quesito

In riferimento al primo quesito sottoposto si precisa che il rapporto tra due Professionisti che si sono susseguiti in un medesimo incarico deve ispirarsi ai doveri di lealtà e correttezza (cfr. art. 5 co. 1 e art. 19 co. 1 cod. deont.).

Il Professionista Sostituito è tenuto a collaborare con il Collega Subentrante al fine di metterlo nella condizione di ultimare l'opera senza pregiudizio alcuno per la stessa (cfr. art. 19 co. 2 cod. deont.).

Il Professionista Sostituito, pur non sussistendo uno specifico obbligo in tal senso – dal momento che egli sarebbe tenuto a fornire i documenti solo al committente – ispirandosi ai suddetti doveri di lealtà e correttezza, dovrebbe fornire la documentazione richiesta dal subentrante nell'interesse del committente, anche in formato editabile, se disponibile. Il Professionista Subentrante non può, tuttavia, attribuirsi la paternità dell'opera svolta dal Collega sostituito.

Quanto alla mancata disponibilità dei formati editabili di taluni elaborati (o di documentazione di qualsivoglia natura), occorre far riferimento alla disciplina codicistica relativa al contratto d'opera professionale che lega il Committente al Professionista Sostituito. I diritti connessi a tale rapporto si prescrivono in 10 anni (cfr. art. 2946 c.c.); l'adempimento di qualsivoglia obbligo ad esso connesso non può pertanto essere preteso oltre tale periodo.

Nel caso di specie, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla conclusione dell'incarico, il Professionista non era più tenuto a conservare copia della documentazione pertanto in caso di mancata consegna della stessa non commette alcun illecito deontologico nei confronti del Collega, né inadempimento contrattuale nei confronti del Committente.

In riferimento al secondo quesito sottoposto, si evidenzia che commette illecito deontologico il professionista che rinuncia –anche parzialmente- al compenso senza alcuna ragione eccezionale e/o richiede un onorario tale da falsare la scelta del potenziale committente (cfr. art. 11 co. 2 e art. 20 co. 2 cod. deont.).

Ne consegue che, nel caso di specie, il Professionista, sospettando che il Collega abbia richiesto compensi particolarmente bassi, può segnalare la situazione al competente organo di disciplina.

CONCLUSIONI: Decorsi 10 anni dalla conclusione dell'incarico il Professionista non ha più alcun obbligo contrattuale nei confronti del committente essendo al medesimo legato da un rapporto contrattuale i cui diritti e doveri derivanti si prescrivono in 10 anni.

Il Professionista che richiede un onorario particolarmente basso senza particolari ragioni giustificative commette illecito deontologico, di conseguenza gli altri iscritti che vengono a conoscenza della condotta illecita possono provvedere alla segnalazione al competente Consiglio di Disciplina.